

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 30/03/2020

FATTO

Parte ricorrente ha dichiarato quanto segue:

- di aver stipulato in data 24/07/2014 un contratto di prestito da rimborsare mediante delegazione di pagamento/cessione del quinto dello stipendio, articolato in 120 rate;
- l'estinzione, avvenuta anticipatamente nel luglio 2019, non è stata accompagnata dalla integrale restituzione dei costi non maturati fino alla scadenza del prestito;
- in data 30/10/2019 il cliente ha presentato reclamo;
- alla luce della sentenza della CGE dell'11 settembre 2019 (relativa al procedimento C-383/18) il cliente ha diritto alla restituzione di tutti i costi da lui sostenuti indipendentemente dalla loro natura *up front* o *recurring*,

In conclusione parte ricorrente chiede la seguente somma:

- commissioni accessorie €. 3.096,90 (€. 5.994,00/120 x 62)
- spese fisse €. 232,50 (€. 450,00/120 x 62)

per un importo complessivo, decurtato di €. 1.055,06 già riconosciuti, di **€. 2.274,34**, oltre interessi legali dalla data della messa in mora.

Vengono, inoltre, quantificate in € 320,00 le spese di lite (che si ritengono dovute dall'intermediario per aver disatteso le richieste del cliente in sede di reclamo).



Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito quanto segue:

- l'intermediario, originario contraente, è stato oggetto di un'operazione di fusione per incorporazione con l'intermediario odierno resistente;
 - le ragioni creditizie che hanno causa nel contratto di finanziamento del cliente sono state oggetto di un'operazione di cessione con un soggetto terzo. L'operazione è stata correttamente comunicata al cliente;
 - al contratto sono pacificamente applicabili i principi fissati nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/2016 (resa nei confronti del medesimo Intermediario odierno resistente), che ha sancito la correttezza e legittimità dei criteri di calcolo dei rimborsi operati in sede di estinzione anticipata del finanziamento;
 - le modalità di rimborso delle commissioni di rete distributiva, riferite sia ad attività *up front* che *recurring*, sono fissate nel contratto e validate dalla richiamata pronuncia del Collegio di Coordinamento;
 - nella menzionata decisione il Collegio di Coordinamento ha integrato la lettura delle condizioni contrattuali con il criterio indicato nel "*Piano annuale*" ai fini della quantificazione, rata per rata, degli importi oggetto di restituzione a titolo di oneri non maturati, riconoscendo la correttezza della regolamentazione pattizia e respingendo le istanze del ricorrente;
 - che tutto ciò risulta perfettamente applicabile nella specie, dal momento che l'importo retrocesso all'atto dell'estinzione a titolo di "*commissioni rete distributiva*" non maturate corrisponde a quello risultante nel predetto "*piano annuale*", sottoscritto dalla Cliente, per la mensilità successiva a quella di estinzione;
 - la correttezza di questa impostazione è stata di recente ribadita dalla decisione del Collegio di Coordinamento 26525/2019 che ha ancora una volta riconosciuto la legittimità dei criteri pattizi di restituzione;
 - il costo relativo alle spese di istruttoria è di natura *up front*, l'intermediario si oppone pertanto alla richiesta di restituzione del cliente; al riguardo si ritiene non applicabile ai contratti già estinti, quanto enunciato nella pronuncia della CGE (c.d. sentenza Lexitor);
 - in ogni caso, si rileva che, ove si ritenessero applicabili al caso di specie i principi della c.d. sentenza Lexitor e del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, le modalità di rimborso della voce "*commissioni di rete distributiva*" sono contrattualizzate e il criterio è stato validato dall'arbitro; le "spese di istruttoria" sono state oggetto di pattuizione ed il criterio di rimborso sarebbe comunque quello della "*curva degli interessi*" (e non quello richiesto dal cliente);
 - gli oneri assicurativi non sono neanche previsti dal contratto;
 - la non ripetibilità delle spese legali in ossequio al consolidato orientamento dei Collegi.
- In conclusione parte resistente chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte essenzialmente sulla questione della quantificazione del rimborso da parte dell'intermediario della quota non maturata al momento dell'estinzione anticipata degli oneri previsti da un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-*sexies* TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*



degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*.

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring* deve comunque pervenirsi alla conclusione dell'inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *“deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al*



rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.

Innanzitutto si osserva che non risultano presentati all'ABF precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame e con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

Dai documenti in atti risulta l'estinzione anticipata al 31/07/2019, dopo la scadenza di n. 58 rate (su n. 120 rate totali).

Passando a considerare il contratto di finanziamento in oggetto, si osserva quanto segue.

In relazione alla voce *Commissioni Rete Distributiva*, la stessa è definita come segue:

“comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta (filiali) o indiretta (agenti in attività finanziaria / intermediari finanziari) sia in fase di istruttoria della pratica sia nel corso della durata del contratto. A titolo esemplificativo rientrano all'interno di tali commissioni quelle sostenute per 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cedente; 2) la raccolta e verifica preventiva della documentazione fornita dal cedente; 3) l'assistenza al cedente in tutte le fasi e in tutti gli adempimenti precedenti all'erogazione del prestito ed alla ricezione dell'assegno o del bonifico corrispondente; 4) la gestione notifica presso debitore ceduto; 5) per ogni altra attività prestata e connessa al contratto”

Al riguardo si rappresenta che le condizioni contrattuali per il caso di estinzione anticipata del prestito rimandano, con riguardo ai criteri e alla misura del rimborso, all'allegato *“Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”*. In quest'ultimo la quota di rimborso viene individuata nella misura massima del 60%.

I Collegi ABF hanno più volte affermato la legittimità di analoga previsione contrattuale, evidenziando la riferibilità della quota rimborsabile del 60% ad attività recurring: *“laddove in una medesima voce di costo siano raggruppate più attività chiaramente individuate come up front e recurring, la ripartizione del costo complessivo secondo una misura percentuale possa integrare e consentire una distinzione tra le diverse attività, pur accomunate nella stessa voce, da ritenersi altrimenti opaca.*

Di conseguenza, può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale. (...) L'indicazione cumulativa nella medesima previsione negoziale di attività preliminari e continuative – che, normalmente, determina l'opacità della clausola e la conseguente qualificazione (ex artt. 1370 c.c. e 35 cod. cons.) come recurring di tutte le attività contemplate – è, infatti, superata dalla previsione della misura percentuale del 60% del costo complessivo cui le secondo sono riconducibili.” (Collegio di Coordinamento, decisione n. 10003/16 del 11/11/16).

Per la differenza (40%), considerata *up front* dall'Intermediario, si applicherà il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19), cd. Criterio della *“curva degli interessi”*.

In merito alle spese di istruttoria, le stesse sono così definite:

“a titolo meramente esemplificativo vi rientrano: 1) assistenza alla rete distributiva nella fase precontrattuale (es. consulenza legale ed operativa con particolare riferimento alla gestione dell'erogazione degli anticipi e all'estinzione di altri prestiti); 2) controllo documentazione, 3) istruttoria e caricamento debitore ceduto; 4) delibera della pratica; 5) elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/07 e successive



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

modifiche ed integrazioni) ed usura (L. 108/96); 6) ed ogni altro costo connesso al perfezionamento del contratto”

Il riferimento alle attività connesse alla fase di perfezionamento del contratto consente di qualificare la clausola come *upfront* e pertanto si applicherà il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19).

In merito ai *premi assicurativi*, il cliente non chiede rimborsi a tale titolo (e comunque non risulta che tali costi gli siano stati addebitati).

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 60.526,77	Tasso di interesse annuale	5,80%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	666,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	51,67%
Data di inizio del prestito	31/10/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	29,33%

rate pagate	58	rate residue	62	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni rete distributiva - quota rimborsabile secondo contratto				3.596,40	Criterio contrattuale	***	1.055,03	1.055,06	-0,03
Commissioni rete distributiva - quota NON rimborsabile secondo contratto ***				2.397,60	Upfront	29,33%	703,33		703,33
Spese istruttoria				450,00	Upfront	29,33%	132,01		132,01
Totale				6.444,00					835,31

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato non coincide con la somma originariamente richiesta dal Cliente (€ 2.274,34) poiché quest'ultimo ha applicato il criterio del *pro rata temporis* all'intero importo degli oneri.

Il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale - deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, e quindi il decorso degli stessi deve essere considerato non già dall'estinzione, ma a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (Collegio di coordinamento, n. 5304/13). Non sussistono, attesa la natura seriale del ricorso, i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento n. 4618/2016 per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 835,31, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7064 del 16 aprile 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA